

Bergamo, 02/10/2023  
Circolare n. 6/2023

## **Welfare aziendale: esclusione dal reddito fino ad euro 3.000 per dipendente**

L'Agenzia delle entrate con circolare 23/E del 1° agosto 2023 fornisce chiarimenti in merito all'articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, che stabilisce che per il periodo d'imposta 2023 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinati beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro, ma entro il limite complessivo di euro 3.000

L'articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, "decreto lavoro", stabilisce che per il periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del DPR n. 917 del 1986, non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, qualora siano rispettate le altre condizioni poste dalla norma, nonché il valore delle somme che vengono allo stesso lavoratore erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Con la circolare 23/E del 1° agosto 2023 l'Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito.

L'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente, individuando le eventuali somme e valori che concorrono a formarlo nonché quelli esclusi, e le modalità di determinazione di taluni benefici ricevuti dai dipendenti stessi o da loro familiari, al primo periodo del primo comma stabilisce che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Tale principio così detto "di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere "offerti" dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, trova delle deroghe all'interno dello stesso articolo 51, tra cui quella contenuta nel comma 3, terzo periodo, che prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore qualora il valore complessivo degli stessi non superi, nel periodo d'imposta, l'importo di euro 258,23. Il superamento della somma appena citata comporta la tassazione in forma ordinaria dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte che eccede il limite indicato.

L'articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, in deroga a questa disposizione, prescrive che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, ad euro 3.000, ai lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 ossia che possiedono un

**STUDIO  
PROFESSIONALE**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati

Studio Poppi

**FRETI RAG. SEVERINO**

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

**POPPI DOTT. LUIGI**

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

**POPPI DOTT. LEONARDO**

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

**FRETI DOTT. MAURO**

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

**ZAMBLERA DOTT. FABIO**

Consulente del Lavoro

**ZAMBLERA DOTT. LUCA**

Consulente Aziendale

**SALCONE RAG. RAFFAELLA**

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

**BELOTTI DOTT. MATTEO**

Dott. Commercialista

**BAGLIERI DOTT.SSA LUANA**

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili ovvero, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, un reddito complessivo, sempre determinato come appena si è detto, non superiore ad euro 4.000.

Sempre l'articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023 include fra i fringe benefit concessi al lavoratore dipendente, purché sempre con figli a carico, anche le somme che vengono allo stesso erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche

- del servizio idrico integrato,
- dell'energia elettrica e
- del gas naturale.

Facendo notare che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore e ai familiari di cui all'articolo 12 del DPR n. 917 del 1986, che richiama espressamente l'articolo 433 del codice civile, nonché il diritto di ottenerli da terzi, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E evidenzia come il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono non solo a formare il reddito di lavoro dipendente, ma nemmeno sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189 della legge n. 208 del 2015, «anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa», e sempre che il contratto aziendali o territoriali prevedano tale sostituibilità.

Si ricorda che mentre con i citati commi da 182 a 189 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 viene stabilito che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, la legge di bilancio 2023, n. 197 del 2022, attraverso l'articolo 1, comma 63, prevede, per i premi e le somme erogati nel 2023, la riduzione dell'imposta sostitutiva al 5 per cento.

I familiari di cui all'articolo 12 del DPR n. 917 del 1986

coniuge

figli

i genitori e gli adottanti

i generi e le nuore

## STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati

Studio Poppi

### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

il suocero e la suocera

i fratelli e le sorelle

Visto che con circolare 35/E del 2022 (si veda Circolare 24 Fisco del 9 novembre 2022 ) l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con riferimento alla norma simile a quella qui in commento, che le somme erogate dal datore di lavoro che beneficiano dall'esenzione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente potevano riferirsi anche a fatture, per le utenze sopra citate, emesse nell'anno 2023 ma purché riferite a consumi dell'anno 2022, con la circolare 23/E viene sottolineato che tali somme non possono essere considerate nella agevolazione relativa al 2023 e qui in commento, onde evitare una duplicazione del benefici.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio Dr. Poppi

## STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati



Studio Poppi



### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI